

Statuto

Associazione Centro Giovanile del Moesano

Art. 1 Nome

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un'associazione denominata Centro Giovanile del Moesano.

Art. 2 Sede

L'associazione ha sede in Roveredo.

Art. 3 Scopo

¹ L'associazione ha quale scopo la gestione di un centro giovanile per ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni e di proporre attività sane e costruttive per il loro tempo libero.

L'associazione si prefigge inoltre di:

- a) Trasmettere ai/alle giovani i valori della nostra società e della nostra cultura;
- b) sostenere lo sviluppo dei/delle giovani e della loro competenza sociale;
- c) insegnare ai/alle giovani principi quali responsabilità, autonomia, rispetto, tolleranza, e atteggiamento collaborativo;
- d) promuovere la prevenzione da sostanze e abitudini che provocano dipendenza tra i/le giovani.

² L'associazione è apolitica e aconfessionale.

Art. 4 Mezzi

Per il perseguimento delle sue finalità, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

- a) quote sociali;
- b) proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni e da mandati di prestazione;
- c) sovvenzioni;
- d) donazioni, sponsorizzazioni e sussidi di ogni genere;

Art. 5 Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea sociale;
- b) il consiglio direttivo;
- c) l'ufficio di revisione.

Art. 6 Assemblea sociale

¹ L'assemblea sociale è l'organo superiore dell'associazione.

² Essa ha i seguenti poteri inalienabili:

- a) l'approvazione e la modifica dello statuto;
- b) la nomina del/della presidente e degli altri membri del consiglio direttivo;
- c) la nomina dell'Ufficio di revisione su proposta del consiglio direttivo;
- d) la fissazione della quota sociale su proposta del consiglio direttivo;
- e) l'approvazione del rapporto del/della presidente, del conto d'esercizio e del bilancio;
- f) il discarico del consiglio direttivo;
- g) le deliberazioni sulle questioni a essa riservate dalla legge o dal presente statuto.

³ L'assemblea sociale è convocata dal consiglio direttivo ogni qual volta si renda necessario e comunque almeno una volta all'anno, di regola entro il 30 giugno e/o quando un quinto dei soci/delle socie lo richieda. Il comitato direttivo può invitare ospiti o esperti.

La convocazione deve essere fatta a ciascun socio/ciascuna socia a mezzo di avviso scritto, per posta elettronica o per pubblicazione almeno 14 giorni prima della data stabilita, comunicando luogo, data e ora, nonché i punti all'ordine del giorno.

³ Essa è aperta, diretta e chiusa dal/dalla presidente o da chi ne fa le veci. Viene redatto un verbale.

Art. 7 Risoluzioni sociali

¹ Ogni assemblea sociale regolarmente convocata ha facoltà prendere risoluzioni sociali, indipendentemente dal numero dei soci presenti.

² Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi; le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati. In caso di parità decide il voto del/della presidente.

Restano riservati a casi previsti dagli art. 16 e 17 del presente statuto.

³ Ogni socio/socia ha diritto a un voto.

⁴ Possono essere prese risoluzioni anche su oggetti non debitamente preannunciati qualora sia presente l'unanimità dei soci/delle socie.

Art. 8 Consiglio direttivo

¹ Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea sociale, si compone di un/una presidente e da 4 a 6 membri. Esso resta in carica quattro anni e può essere rieletto illimitatamente.

² Per quanto possibile bisognerà fare in modo di designare nel consiglio direttivo un/una rappresentante per le Scuole SEC/SAP, un/una rappresentante del Gruppo genitori delle Scuole SEC/SAP, un/una rappresentante del Servizio sociale ed un/una rappresentante dei/delle giovani.

³ Il consiglio direttivo si costituisce da sé, fatta eccezione per la carica del/della presidente.

⁴ Il consiglio direttivo ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell'associazione. Esso si occupa dei principali aspetti organizzativi e di tutti gli oggetti che non sono di competenza dell'assemblea sociale.

In particolare, il consiglio direttivo ha i seguenti poteri:

- a) redige il conto d'esercizio e il bilancio;
- b) propone all'assemblea sociale la nomina dell'ufficio di revisione;
- c) emana regolamenti, in particolare il regolamento del Centro Giovanile;
- d) nomina, se necessario, l'animatore/animatrice professionale.

⁵ Esso si riunisce su convocazione del/della presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando lo richiedano altri tre membri. Viene redatto un verbale di ogni riunione.

⁶ Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti, ritenuta la presenza di almeno la metà dei membri. In caso di parità decide il voto del/della presidente.

Art. 9 Ufficio di revisione

¹ L'ufficio di revisione è nominato dall'assemblea sociale su proposta del comitato direttivo.

² L'ufficio di revisione si compone di due membri. Quale ufficio di revisione può essere designata anche una società fiduciaria. I revisori possono anche non essere soci.

Esso resta in carica per quattro anni e può essere rieletto illimitatamente.

³ L'ufficio di revisione verifica la gestione, il conto d'esercizio e il bilancio dell'associazione. Esso presenta all'assemblea sociale una relazione scritta.

Art. 10 Animatore/animatrice professionale

¹ Se necessario per raggiungere lo scopo sociale, il consiglio direttivo può nominare un/una animatore/animatrice professionale. Esso ne delimita i compiti e fissa la retribuzione e la durata di carica.

² Su invito, l'animatore/animatrice professionale partecipa alle sedute del consiglio direttivo. Egli/ella orienta sull'andamento degli affari, fornisce informazioni e formula proposte.

Art. 11 Anno sociale

L'esercizio sociale corrisponde all'anno civile.

Art. 12 Soci/socie

¹ All'associazione possono aderire tutte le persone fisiche o giuridiche che siano interessate alla realizzazione delle sue finalità e ne condividano gli ideali.

² I soci/le socie si distinguono in ordinari e sostenitori:

- a) sono soci/socie ordinari coloro che hanno versato la quota sociale entro il 30 giugno;
- b) sono soci/socie sostenitori quelli che con contributi, sponsorizzazioni o mandati di prestazione contribuiscono al raggiungimento dello scopo, secondo le condizioni poste dal consiglio direttivo.

Art. 13 Dimissioni ed esclusioni

¹ La perdita della qualità di socio/socia avviene:

- a) per dimissione;

b) in caso di mancato pagamento per due anni di seguito della quota sociale.

² Il consiglio direttivo può escludere un socio/una socia dall'associazione in qualsiasi momento.

Art. 14 Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci/socia.

Art. 15 Diritto di firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del/della presidente (in sua assenza del/della vicepresidente) con un altro membro del consiglio direttivo.

Art. 16 Scioglimento

L'associazione può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea sociale espressamente convocato allo scopo e con la maggioranza dei due terzi dei soci/delle socie presenti.

Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio dell'associazione va a un'istituzione che persegue la stessa o una simile finalità. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci/le socie.

Art. 17 Modifiche e entrata in vigore

¹ Qualsiasi modifica del presente statuto necessita la maggioranza dei due terzi dei soci/delle socie presenti all'assemblea sociale.

² Il presente statuto è stato accettato dall'assemblea costitutiva del xx.yy.zzzz ed è entrato in vigore in questa data.

Data e luogo

Il Presidente:

Il redattore del verbale:

.....

.....